

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CIFARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1970

Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea

ONOREVOLI SENATORI. — È di preoccupante attualità l'estendersi di un fenomeno delittuoso, quello della « pirateria aerea », che si impone all'attenzione della pubblica opinione, sia per il clamore del gesto — spesso ispirato alla propaganda di ideologie, ma sovente dovuto anche a fattori di squilibrio psichico del suo autore, ovvero ad un movente del tutto antiggiuridico — sia per la molteplicità degli interessi colpiti. Peraltro, l'esperienza consente di constatare che la tutela penale approntata al riguardo dal Codice della navigazione (Parte III, libro I, titolo II, capo IV), è del tutto inadeguata al tipo di crimine in oggetto, bastando in proposito ricordare come l'articolo 1138, che punisce l'impossessamento della nave o dell'aeromobile, dopo aver specificato le sanzioni per i componenti dell'equipaggio, colpevoli del delitto, prevede una riduzione della pena, se il fatto è commesso da persona estranea all'equipaggio, cioè l'assurdo di un premio per il dirottamento.

Urge adeguare la nostra legislazione, seguendo l'indirizzo di altri Paesi, che hanno adottato pene severissime per i reati di pirateria aerea. In tale intento, si reputa neces-

sario non solo introdurre una pena non inferiore nel minimo ai dieci anni di reclusione, ma altresì configurare la fattispecie penale secondo il tipo di reato di attentato od a consumazione anticipata (per il quale l'ipotesi di reato consumato si ha con il semplice compiere atti diretti all'offesa del bene giuridico da proteggere) e, quindi, procedere ad un graduale inasprimento della pena, con il progredire, dal semplice attentato, alla disponibilità dell'aeromobile e all'offesa eventualmente consumata in danno di beni giuridici di maggiore rilevanza sociale. Invero, il fatto delittuoso in esame, oltre a ledere il diritto di proprietà dell'aeromobile, offende altri beni giuridici di maggiore importanza: da un canto, la libertà personale dell'equipaggio e dei passeggeri ed altresì, nelle ipotesi più gravi, l'incolumità del personale e la stessa vita dei predetti soggetti giuridici, e, d'altro canto, la sicurezza dei trasporti pubblici per via aerea, dovendosi al riguardo temere gli effetti — la stessa distruzione dell'aeromobile — cagionati anche da un solo proiettile contro le pareti della cabina pressurizzata. Conseguentemente, la natura di

reato plurioffensivo e la progressiva maggiore gravità dell'offesa arrecata al mero diritto di proprietà e successivamente agli stessi beni supremi della persona umana, la libertà e la vita, impongono di colpire *in itinere* questa attività delittuosa, non essendovi dubbio che già il solo tentare il violento impossessamento di un aeromobile importi un reale pericolo per le persone e la collettività, e, in definitiva, il sussistere di quel danno sociale, che costituisce la stessa ragione d'essere della sanzione punitiva.

Pertanto, nel presentare questo disegno di legge, intendiamo porre in atto una valida contropinta psicologica alla

spinta criminosa dei cosiddetti « dirottatori di aeromobili ». Verrebbe così realizzata la funzione di prevenzione generale del reato, che è propria della norma penale, (superando una non lieve deficienza della nostra legislazione), in un campo che lo sviluppo dei traffici rende sempre più importante nell'ambito dei rapporti economici e sociali tra i popoli. Si vuole, in ultima istanza, contribuire, mediante la eliminazione di un fenomeno di violenza che incide negativamente sulle relazioni internazionali, al conseguimento di una ordinata e pacifica convivenza fra tutte le collettività umane.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Chiunque, a bordo di un aeromobile, usando violenza o minaccia verso le persone, commette un fatto diretto al suo impossessamento è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

La pena è aumentata se il colpevole consegue l'intento.

La pena è della reclusione da quindici a venticinque anni se dal fatto siano derivate lesioni ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio dell'aeromobile.

Si applica la pena dell'ergastolo se dal fatto è derivata la morte di una o più persone imbarcate sull'aeromobile.